CONFIMPRESE
LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO

MEMORIA CONFIMPRESE

"Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026" (AC.3120)

10ª Commissione Attività Produttive

Camera dei Deputati

Roma, 4 novembre 2026

IL CONTENUTO DEL DDL C.3120

L'art. 47, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, richiede al Governo di sottoporre ogni anno alle Camere un disegno di legge finalizzato a "rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori".

Confimprese esprime apprezzamento per il percorso virtuoso di approvazione annuale della legge per il mercato e la concorrenza avviato con la legge 5 agosto 2022 e proseguito negli anni successivi, ma rileva che il disegno di legge sulla concorrenza 2026 non affronta purtroppo le problematiche ancora aperte in tema di concorrenza nel settore del commercio.

Si ricorda che l'Antitrust ha evidenziato ripetutamente la necessità di una serie di misure per la liberalizzazione dei mercati (segnalazioni del 23 marzo 2021 - AS1730 e del 23 giugno 2023 – AS1893), tuttavia, la maggior parte delle proposte avanzate dall'Autorità in tema di commercio è stata finora disattesa, con il rischio di perdere di vista l'obiettivo del provvedimento, anche in ottica di realizzazione delle riforme abilitanti previste dal PNRR.

Riteniamo che nel settore del commercio questa legge possa costituire, infatti, un tassello importante per accelerare la ripresa ed il rilancio del Sistema Paese, proprio per rimuovere quegli ostacoli normativi e amministrativi che impediscono il libero svolgimento delle attività imprenditoriali e, quindi, di promuovere servizi più competitivi ed efficienti per i cittadini.

Alla luce di quanto sopra, si riportano di seguito alcune proposte di intervento che andrebbero nella direzione auspicata e che potrebbero essere contenute nella legge sulla concorrenza.

1. LIBERALIZZAZIONE DI VENDITE PROMOZIONALI E SALDI

È necessario evidenziare che il commercio fisico soffre dei numerosi vincoli che mal permettono di competere con il commercio on-line, dove tali vincoli sono di fatto inapplicati. Il settore retail, infatti, avendo subito più degli altri gli effetti della crisi economica e della concorrenza delle piattaforme commerciali digitali, dovrebbe essere rimesso in condizione di competere con l'online, per evitare la desertificazione delle città e la perdita di posti lavoro. Confimprese auspica che siano garantite condizioni di concorrenza effettivamente paritarie tra commercio fisico e commercio online, con particolare riferimento agli operatori e marketplace extra-UE, rafforzando i controlli sulla conformità e sicurezza dei prodotti, sulla fiscalità e sulle importazioni

e assicurando la piena identificabilità dei soggetti che vendono sul mercato italiano. Parallelamente, ridurre gli oneri amministrativi e regolatori che gravano sulla rete fisica e superare le disparità territoriali, a partire dalla disciplina delle vendite promozionali. Il punto decisivo è infatti distinguere regole scritte ed effettiva applicazione delle regole. Un negozio italiano è immediatamente identificabile: c'è una società, una sede, un punto vendita e un'autorità nazionale che può effettuare controlli. Per un venditore situato, ad esempio, fuori dall'UE che raggiunge direttamente il consumatore attraverso un marketplace, far rispettare materialmente alcune norme può essere più complesso.

A ciò si aggiunge che nel settore del commercio sussistono ancora differenziazioni territoriali ingiustificate; la maggior parte delle Regioni, infatti, interviene su questa materia con regole assolutamente diverse, prevedendo anche regole più restrittive non giustificate da specificità o esigenze particolari, che penalizzano imprese e consumatori.

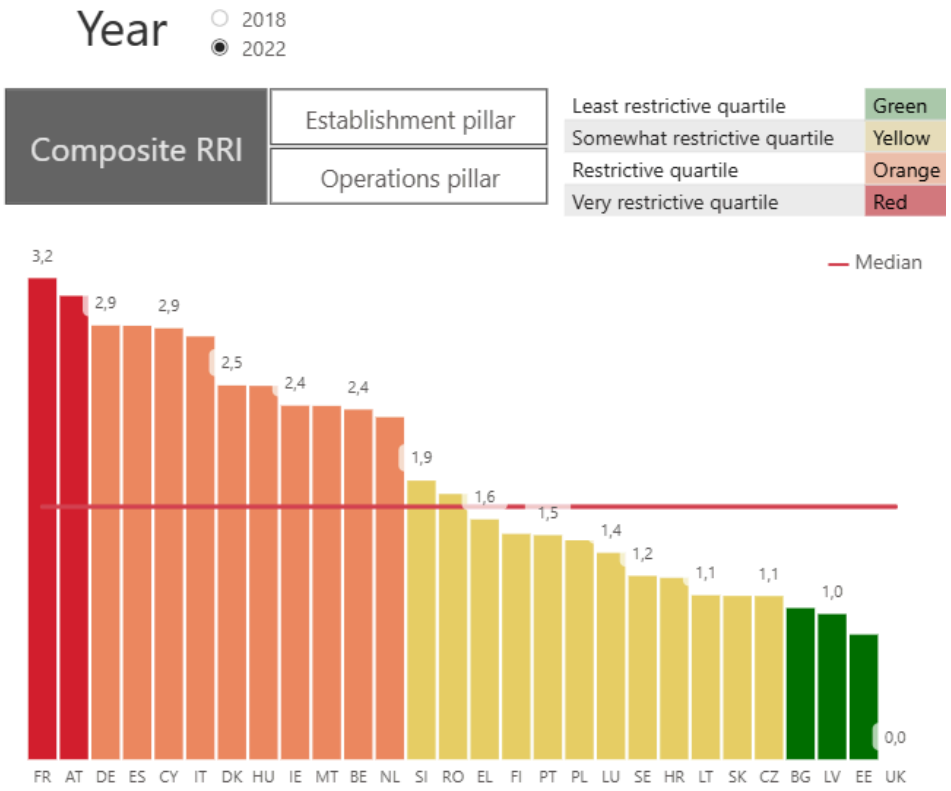
Peraltro, nel documento elaborato dall'AGCM contenente le "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2023", trasmesso alle Camere il 23 giugno 2023 (Doc. NN13, n.7), in riferimento al "Commercio al dettaglio" si propone tra l'altro di:

• eliminare i vincoli alle vendite promozionali, rendendole possibili anche nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
• eliminare i vincoli di periodi e durata alle vendite di fine stagione.

Stessa posizione è stata espressa dalla Commissione Europea nella "Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: un settore europeo del commercio al dettaglio adeguato al XXI secolo" del 2022. Infatti secondo il Retail Restrictiveness Indicator (RRI) l''Italia risulta al 23esimo posto in Europa rispetto alle restrizioni imposte sulle attività commerciali fisiche e tra i Paesi con le maggiori restrizioni alle vendite promozionali.

La necessità di questa riforma si rende sempre più attuale anche alla luce delle raccomandazioni europee all'Italia contenute nello "Spring packet" del Consiglio Europeo del giugno 2024: tra queste, in particolare, si legge che "sarebbe opportuna un'iniziativa legislativa per il settore del commercio al dettaglio, specie riguardo alla regolamentazione dell'apertura dei negozi e delle promozioni di vendita".

Si sottolinea, inoltre, che l'Italia si contraddistingue per essere "uno dei Paesi Membri più restrittivi" in materia di regolamentazione del commercio, condizione che, se eliminata, "permetterebbe alle aziende di adeguare il proprio business model alle preferenze dei consumatori e affrontare la competizione con il commercio online".



Anche nel "Documento Programmatico di Bilancio 2025", nella tabella II.1-14: Raccomandazioni specifiche per il Paese (6.A) di pagina 25, è riportata la raccomandazione n.4 "superare le rimanenti restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio, nelle professioni regolamentate e nel comparto ferroviario", unica raccomandazione a cui ancora il DPB non fornisce in risposta alcuna strategia di policy.

Confimprese auspica, al fine di risolvere il problema delle asimmetrie competitive tra i player fisici del Retail e le piattaforme online, che ad oggi non sono soggette ad alcuna limitazione in materia, quanto segue.

Proposta emendamenti:

Liberalizzazione vendite promozionali

Alla lettera f) dell'articolo 3 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248) sono soppresse le parole «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti».

Liberalizzazione saldi

Al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono soppresse le parole «i periodi e la durata».

2. SETTORE FITNESS- INTEGRARE LA NORMATIVA VIGENTE PER ESPLICITARE IL DIVIETO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI SVOLGERE PURA ATTIVITA' COMMERCIALE

In contraddizione con i dettami dell'art. 90 della L. 289\2002, nella realtà diverse ASD e SSD contano numerose unità operative, tanto da configurare una vera e propria rete commerciale, e/o sviluppano la loro attività utilizzando – impropriamente - la formula commerciale del franchising (ex L. 129/2004), formula che identifica in maniera
inequivocabile un'attività economica con fini di lucro. Si ritiene pertanto auspicabile prevedere un esplicito divieto per ASD e SSD di detenere più di 5 palestre e di svolgere attività in franchising.

L'obiettivo è quello di evitare che la falsa veste formale di ASD/SSD consenta di ottenere indebitamente vantaggi di varia natura – fiscale, previdenziale, sgravi amministrativi, contabilità semplificata, contributi pubblici - che il nostro ordinamento riserva in via esclusiva agli enti sportivi dilettantistici, provocando altresì uno squilibrio competitivo e una distorsione della concorrenza rispetto a quelle società commerciali con fini di lucro correttamente operanti nel medesimo settore.

A tal fine si propone di aggiungere il seguente comma all'art. 148 del TUIR:

"Si considera, in ogni caso, attività commerciale l'attività posta in essere da un'associazione o da una società sportiva dilettantistica in forza di un contratto di affiliazione commerciale che consenta l'utilizzo di una insegna per contraddistinguere gli spazi nei quali viene svolta l'attività o per promuovere la medesima. Si presumono altresì con finalità commerciali le attività di associazioni o società sportive dilettantistiche che detengano e gestiscano – a qualsiasi titolo - più di 5 (cinque) palestre, centri fitness o siti sportivi nei quali siano svolte in prevalenza attività dedicate al fitness."

3. ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEGLI SCONTRINI

In base al combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 82 TUIVA (trasposizione dell'art. 2, del D.Lgs. 5.08.2015, n. 127), con riguardo ai soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate definiti in precedenza, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri sostituiscono:

- gli obblighi previsti dall'art. 87 TUIVA di annotazione, nell'apposito registro, dell'ammonatare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte per quanto attiene alle operazioni effettuate in ciascun giorno [comma 1, secondo periodo];

- gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 84 TUIVA, fermo restando comunque l'obbligo di emettere documento idoneo a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni ("Documento Commerciale") ovvero fattura su richiesta del cliente [comma 7 primo periodo]. Le caratteristiche del Documento Commerciale (attualmente disciplinate dal D.M. 7.12.2016, di attuazione dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 127/2015) dovranno essere individuate mediate decreto dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy .

In questo contesto, l'incertezza normativa che si è venuta a creare in merito alla stampa e alla conservazione cartacea dello scontrino di chiusura giornaliera dipende dal fatto che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28.10.2016 (ancora vigente e contenente le regole tecniche per l'attuazione dell'art. 2 del D.Lgs. 127/2015) dispone al punto 1.3 che i Registratori Telematici (necessari ad emettere il Documento Commerciale di cui all'art. 127/2015), ove ne ricorrano i presupposti, possono essere utilizzati come Registratori di Cassa (o Misuratori Fiscali) di cui alla Legge 26.01.1983, n. 18 (e art. 12, comma 1, della Legge 30.12.1991 n. 413), necessari per emettere la Ricevuta o Scontrino Fiscale (diversi dal Documento Commerciale in quanto aventi rilevanza, appunto, fiscale), con l'osservanza della relativa disciplina.

La disciplina dei Registratori di Cassa, come detto, è contenuta nella Legge n. 18/1983 nonché nel D.M. 23.03.1983. Tale, ultima, disposizione prevede che:

- i Misuratori Fiscali sono in grado di provvedere alla stampa ed emissione dello scontrino fiscale nonché alla stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera e alla stampa, contestuale a quella di tale scontrino, di un giornale di fondo (Art. 2);
- I documenti disciplinati dal D.M., ad eccezione del giornale di fondo, devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/1972 a norma dell'art. 2219 c.c.

Tale vetusta disciplina (che, in teoria, sarebbe suscettibile di aggiornamento in applicazione del D.Lgs. 10/2026) deve, peraltro, restare comunque in vita allo scopo di regolare le operazioni (marginali) che non sono soggette all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con riguardo a tali operazioni, infatti, l'art. 84 TUIVA dispone che i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per i quali il cliente non abbia richiesto l'emissione della fattura, devono essere certificati mediante il rilascio della Ricevuta Fiscale di cui al D.P.R. 696/1996.

Alla luce di quanto sopra si propone di chiarire che, per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'art. 81 del TUIVA, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi fa venir

meno, tra le altre cose, anche l'obbligo di stampa dello scontrino di chiusura giornaliera di cui all'art. 2 del D.M. 23.03.1983 nonché del connesso obbligo di conservazione cartacea a norma dell'art. 2219 c.c., prevista dall'art. 39 del D.P.R. 22.12.1972, n. 633 (come disposto dall'art. 16 del medesimo D.M.)
Restano fermi, invece, gli obblighi tecnici di memorizzazione, trasmissione, sicurezza e inalterabilità dei dati nonché quello di emettere il Documento Commerciale di cui al D.M. 7.12.2016 (di attuazione dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 127/2015), qualora non venga richiesta fattura da parte del cliente. Gli adempimenti previsti dal D.M. 23 marzo 1983 permangono, invece, validi per i soggetti che, effettuando operazioni non soggette all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati per le quali l'emissione della fattura è obbligatoria esclusivamente se richiesta dal cliente, ai sensi dell'art. 84, comma 1, TUIVA, restano comunque obbligati a rilasciare Ricevuta ovvero Scontrino Fiscale ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

Proposta emendamento:

All'art. 82, comma 7, primo periodo del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dopo le parole "*la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 4 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 84, comma 1, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696*" sono aggiunte le seguenti parole *"nonché gli obblighi di stampa, tenuta e conservazione su supporto analogico dello scontrino di chiusura giornaliera e del giornale di fondo previsti dalla disciplina sui misuratori fiscali di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 e al Decreto del Ministro delle Finanze 23 marzo 1983, restando fermi gli obblighi di memorizzazione elettronica, trasmissione telematica, sicurezza, inalterabilità e consultabilità dei dati previsti dal presente articolo e dai relativi provvedimenti attuativi".*

4. DIFFUSIONE MUSICA D'AMBIENTE NEI PUNTI VENDITA

Il decreto legislativo n. 35/2017 ha recepito la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Il decreto-legge n. 148/2017 ha poi aperto l'intermediazione dei diritti d'autore agli organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE. Nel 2024, il decreto-legge n. 131, convertito dalla legge n. 166/2024, ha esteso tale possibilità alle entità di gestione indipendenti.

Per le imprese che diffondono musica d'ambiente nei punti vendita, la pluralità degli intermediari ha reso più complessa e costosa l'acquisizione delle licenze. Gli esercenti devono confrontarsi con tariffe stabilite dai singoli operatori e con procedure di pagamento distinte, senza disporre di criteri certi per valutare la rappresentatività dei rispettivi repertori.

Confimprese propone di inserire nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 una delega al Governo per semplificare il sistema delle licenze negli esercizi commerciali e negli altri locali aperti al pubblico. La delega dovrebbe prevedere una tariffa base per la diffusione di musica d'ambiente, intesa come corrispettivo complessivo di riferimento per l'utilizzatore, da determinare secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, garantendo un'adeguata remunerazione ai titolari dei diritti.

I compensi dovrebbero essere ripartiti tra gli intermediari sulla base dei dati analitici relativi alle opere e ai fonogrammi effettivamente diffusi. Qualora l'utilizzatore non disponga di tali dati, la ripartizione dovrebbe avvenire in base alla rappresentatività dei repertori, secondo parametri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). A tal fine, andrebbero rafforzate le competenze dell'Autorità nella verifica della rappresentatività, nella vigilanza sulla trasparenza delle condizioni economiche e nella risoluzione delle controversie.

Per ridurre gli adempimenti a carico degli esercenti, la delega dovrebbe infine promuovere procedure digitali e sistemi centralizzati o interoperabili per la riscossione dei compensi. Obblighi informativi più stringenti per gli intermediari e banche dati più accessibili consentirebbero inoltre alle imprese di verificare quali repertori copre ciascuna licenza.

Proposta emendamento:
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis
(Delega al Governo per la semplificazione e la trasparenza del mercato delle licenze per la diffusione di musica d'ambiente negli esercizi commerciali)

1. Al fine di favorire la concorrenza, la trasparenza e l'efficienza del mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché di ridurre gli oneri amministrativi ed economici a carico degli utilizzatori, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la semplificazione delle procedure di acquisizione delle licenze e di corresponsione dei relativi compensi per la diffusione di musica d'ambiente negli esercizi commerciali e negli altri locali aperti al pubblico, nel rispetto dei diritti e dell'adeguata remunerazione dei relativi titolari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) promuovere la definizione di criteri omogenei, oggettivi, trasparenti e non discriminatori per la determinazione dei compensi dovuti per la diffusione di musica d'ambiente, tenendo conto della natura e della portata dell'utilizzo delle opere musicali e dei fonogrammi, delle caratteristiche degli esercizi commerciali e del

valore economico dell'utilizzazione dei diritti, anche al fine di favorire la determinazione di un corrispettivo complessivo di riferimento per gli utilizzatori, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti titolari dei diritti e dell'adeguata remunerazione loro spettante;

b) definire criteri e modalità trasparenti e verificabili per la ripartizione dei compensi tra gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, sulla base dei dati analitici relativi alle opere musicali e ai fonogrammi effettivamente utilizzati, ove disponibili, ovvero, in assenza di tali dati, sulla base dell'effettiva rappresentatività dei repertori amministrati, determinata secondo criteri oggettivi e uniformi definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) rafforzare le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di trasparenza e correttezza delle condizioni economiche applicate agli utilizzatori, prevedendo poteri di verifica e di misurazione dell'effettiva rappresentatività dei repertori amministrati dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti, nonché strumenti di risoluzione delle controversie relative alla determinazione e alla ripartizione dei compensi, al fine di prevenire condizioni discriminatorie e distorsioni del mercato;

d) favorire la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure di acquisizione delle licenze, rendicontazione e pagamento dei compensi per la diffusione di musica d'ambiente, anche mediante la previsione di sistemi centralizzati o interoperabili di riscossione, volti a consentire agli utilizzatori di assolvere in maniera coordinata agli obblighi di pagamento nei confronti dei diversi soggetti di intermediazione, ferma restando la corretta attribuzione dei compensi spettanti ai rispettivi titolari dei diritti;

e) rafforzare gli obblighi di trasparenza e informazione a carico degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, con particolare riferimento alla consistenza e alla composizione dei repertori amministrati, alle condizioni economiche applicate e ai criteri utilizzati per la determinazione dei compensi, promuovendo l'interoperabilità e l'aggiornamento delle banche dati relative alle opere musicali, ai fonogrammi e ai diritti gestiti, al fine di garantire agli utilizzatori informazioni complete, accessibili e verificabili.

3. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. REVISIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI NEL SETTORE DELL'ELETTRONICA DI CONSUMO E DEGLI ELETTRODOMESTICI

Nel settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici si rilevano alcune criticità nella valutazione delle operazioni di concentrazione, con particolare riferimento all'acquisizione di punti vendita situati in territori nei quali l'operatore acquirente è già presente. Le limitazioni a tali operazioni possono ostacolare i processi di riorganizzazione e consolidamento delle reti commerciali, anche quando finalizzati a garantire la continuità di attività in difficoltà economica.

Nella prassi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la valutazione del mercato geografico di riferimento ha fatto ricorso a bacini di utenza locali, individuati anche attraverso isocrone di circa 30 minuti di percorrenza dal punto vendita interessato. La delimitazione di tali bacini e la valutazione delle quote di mercato assumono pertanto un ruolo significativo nell'esame delle acquisizioni.

Confimprese ritiene necessario che questi criteri riflettano pienamente l'evoluzione del settore e l'integrazione tra commercio fisico e digitale. La possibilità per i consumatori di confrontare immediatamente prezzi e offerte e di acquistare attraverso piattaforme online amplia le alternative disponibili oltre i confini del bacino commerciale locale. Una valutazione che attribuisca un peso insufficiente a questa pressione concorrenziale rischia di sovrastimare il potere di mercato degli operatori dotati di una rete fisica e di limitarne la capacità di rafforzarsi e investire.

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle acquisizioni di attività in difficoltà, per le quali il subentro di un operatore più solido può rappresentare una concreta opportunità di continuità aziendale e salvaguardia occupazionale. Eventuali prescrizioni di dismissione dei punti vendita, in assenza di acquirenti alternativi effettivamente interessati, rischiano di compromettere tali obiettivi, favorendo la chiusura delle attività o la loro riconversione e riducendo l'offerta commerciale e i servizi disponibili sul territorio.

Alla luce di queste considerazioni, Confimprese auspica un aggiornamento dei criteri di valutazione delle concentrazioni che, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea e dell'autonomia dell'Autorità, assicuri un'adeguata considerazione della concorrenza esercitata dagli operatori online, delle specificità dei mercati locali e degli effetti delle operazioni sulla continuità delle attività. Le eventuali misure correttive dovrebbero essere proporzionate alle criticità concorrenziali effettivamente riscontrate e fondate su alternative concretamente praticabili.

L'obiettivo è consentire alle imprese del commercio fisico di riorganizzarsi e competere in un mercato sempre più integrato, preservando al contempo la concorrenza effettiva, la libertà di scelta dei consumatori e la presenza di servizi commerciali sul territorio.

6. LEP NELL'AMBITO DELLA VARIAZIONE SEMPLIFICATA DEI SETTORI MERCEOLOGICI PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI ORDINARIAMENTE SOTTOPOSTE A REGIMI AUTORIZZATORI (MODIFICA AL D.LGS. 114/1998)

Nell'ambito del commercio al dettaglio, la possibilità di adeguare rapidamente l'offerta merceologica alle mutate esigenze di mercato è un fondamentale

elemento di competitività, attualmente governato da regole che favoriscono il commercio elettronico a discapito di larga parte del commercio tradizionale. Nello specifico, mentre un operatore del commercio che disponga dei requisiti necessari per vendere prodotti alimentari e non alimentari sarà libero di variare quotidianamente la percentuale di prodotti offerti al pubblico tramite la propria piattaforma internet tra le diverse categorie merceologiche – senza curarsi di particolari norme regionali o locali - qualora il medesimo operatore intenda esitare analoghi prodotti in un punto vendita "fisico", dovrà invece aver cura di rispettare la distribuzione percentuale degli spazi tra le due categorie merceologiche, seguendo norme regionali e locali che – andando al di là di quanto giustamente prescritto dalle disposizioni igienico-sanitarie per garantire la sicurezza dei consumatori – tendenzialmente imporranno di ricorrere a una procedura amministrativa per ogni variazione. Tali procedure amministrative risultano essere particolarmente gravose quando – come tipicamente avviene per le grandi strutture di vendita – in luogo di procedere a variazioni tramite SCIA sia necessario avviare Conferenze di Servizi per modificare l'autorizzazione commerciale, anche per variazioni che riguardino porzioni minoritarie della superficie. Si propone pertanto l'individuazione di una disciplina nazionale per garantire – a tutela della concorrenza – un livello minimo di semplificazione nell'ambito della modifica del settore merceologico della superficie di vendita delle strutture commerciali al dettaglio ordinariamente sottoposte a procedura autorizzatoria (come nel caso delle grandi e medie strutture di vendita). Nello specifico, si auspicano procedure semplificate che consentono – attraverso una semplice comunicazione – la trasformazione della superficie di vendita alimentare in superficie di vendita non alimentare, nonché il passaggio inverso, entro il limite dei 250 metri quadri.

Proposta emendamento:

Al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è inserito, dopo l'articolo 10, il seguente: «Articolo 10-bis (Livello Essenziale delle Prestazioni nell'ambito della variazione semplificata dei settori merceologici per le attività commerciali ordinariamente sottoposte a regime autorizzatorio) 1. Al fine di garantire un livello minimo di concorrenza su tutto il territorio nazionale, i procedimenti amministrativi relativi alla variazione del settore merceologico della superficie di vendita delle strutture commerciali ordinariamente assoggettate a procedura autorizzatoria prevedono, quale Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP), ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, la facoltà di ricorrere alla disciplina semplificata di cui al presente articolo per variazioni che implichino la trasformazione dal settore alimentare a quello non alimentare ovvero dal settore non alimentare a quello alimentare entro i limiti specificati nei commi successivi. 2. La trasformazione semplificata di cui al presente articolo può essere effettuata mediante comunicazione preventiva a Comune e Regione – ovvero alla relativa Provincia Autonoma – recante indicazione della superficie complessivamente autorizzata distinta per parte alimentare e non alimentare, dei metri quadri di superficie oggetto di variazione, nonché della data

dell'eventuale precedente comunicazione con cui si sia già proceduto alla variazione semplificata del settore merceologico ai sensi del presente articolo. 3. La prima variazione di questo genere è consentita dopo l'attivazione della struttura di vendita, essendo ammessa anche in caso di attivazione parziale, benché solo con riferimento alla superficie già attivata. Le ulteriori variazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono consentite decorsi tre anni dalla data della precedente comunicazione. 4. La trasformazione semplificata di cui al presente articolo deve essere consentita almeno con riferimento alle trasformazioni che interessino una superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, comportando in ogni caso il rispetto della disciplina urbanistica, edilizia, di destinazione d'uso, della dotazione minima di parcheggi e delle norme igienico-sanitarie applicabili al settore di destinazione.»

CONFIMPRESE - LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO

Confimprese è l'Associazione che rappresenta le imprese del commercio moderno, operanti sia in franchising sia con reti dirette. Fondata nel 1999, Confimprese offre servizi specialistici per lo sviluppo delle reti commerciali, a sostegno degli associati in Italia e all'estero, e ne tutela le istanze presso le Istituzioni. Oggi l'Associazione raccoglie oltre 500 marchi commerciali, più di 100.000 punti vendita e circa 1.200.000 addetti, coprendo oltre il 10% del fatturato complessivo del comparto commerciale. Attraverso la propria attività, Confimprese ha sempre promosso la libera concorrenza basata sul merito, la semplificazione degli adempimenti amministrativi e la diffusione di modelli imprenditoriali innovativi e sostenibili, finalizzati alla crescita dell'imprenditoria locale e nazionale.

IL RUOLO DEL COMMERCIO NELL'ECONOMIA ITALIANA

Il commercio rappresenta un settore strategico per il Paese, con un fatturato complessivo di circa 445 miliardi di euro, oltre 1,3 milioni di imprese e più di 3,4 milioni di occupati. Negli ultimi anni, però, il comparto ha dovuto affrontare sfide cruciali: digitalizzazione, transizione verso modelli sostenibili, integrazione tra canali fisici e digitali e riqualificazione delle competenze. A queste difficoltà si aggiunge la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, che ha determinato un calo dei consumi. Nei primi nove mesi del 2026 il totale mercato ha registrato un calo del 0,7% rispetto al 2025, un calo che si registra in tutti i settori merceologici: l'abbigliamento & accessori, la ristorazione organizzata e i beni semidurevoli. Il canale high street e i negozi di prossimità, dopo una partenza di anno positiva, hanno attraversato una stagione estiva in decrescita e mostrano un andamento del -1,4% e

-1,3% sul 2025, mentre per i centri commerciali i primi otto mesi risultano in una leggera crescita dello 0,5% sul precedente anno.